



COVIP

BOLLETTINO

2013

Anno 9 - N. 4



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 9 N. 4

IV/2013

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale

Redazione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Registrazione Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segretaria di redazione Maria Rosaria Focarelli

Comitato di redazione Stefania Buonanno, Simona De Biase,
Claudio Luciano Leone, Gloria Nispi Landi

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Risposte a quesiti

Ottobre 2013

Oggetto: Quesito in materia di applicazione dell'art. 14, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 ai riscatti della posizione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 4 della legge n. 92 del 2012

7

Novembre 2013

Oggetto: Quesito in materia di partecipazione alla previdenza complementare dei soggetti fiscalmente a carico

9

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie

12

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni

13

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari

14

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

Albo

| | |
|---------------|----|
| Cancellazioni | 15 |
| Iscrizioni | 16 |

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

| | |
|---------------|----|
| Cancellazioni | 17 |
| Variazioni | 19 |

Altri provvedimenti

| | |
|--------------------------------------|----|
| Approvazioni di modifiche statutarie | 21 |
|--------------------------------------|----|

PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Ottobre 2013

Oggetto: Quesito in materia di applicazione dell'art. 14, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 ai riscatti della posizione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 4 della legge n. 92 del 2012

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale codesto Fondo pensione ha posto un quesito in merito alla possibilità di riconoscere la facoltà di riscattare la posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 anche a quei lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall'art. 4 della legge n. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato).

In particolare, il citato art. 4 della legge n. 92 del 2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Con gli accordi di esodo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all'INPS la provvista finanziaria per l'erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori che possono essere interessati dai Piani di esodo sono quelli che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Al riguardo codesto Fondo fa presente che un accordo della specie è stato sottoscritto dalla società ... nel ... e chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito all'assimilabilità della fattispecie dell'esodo incentivato a quella della mobilità che, ai sensi del citato art. 14, comma 2, lett. b), costituisce titolo per chiedere il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento, della posizione individuale.

In proposito si osserva che le due fattispecie dell'esodo incentivato, di cui alla legge n. 92 del 2012, e della mobilità, di cui alla legge n. 223 del 1991, sono entrambe volte a tutelare il lavoratore a fronte dell'esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale senza ricorrere a licenziamenti collettivi.

Esistono quindi nei due casi forti analogie: oltre ad avere il medesimo presupposto, entrambe le fattispecie comportano la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione di una prestazione a sostegno del reddito da parte dell'INPS.

Si rileva, poi, che sussistono nell'ordinamento altre fattispecie analoghe alla mobilità e all'esodo incentivato. Vengono in particolare in rilievo le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dei dipendenti del settore del credito (c.d. Fondo esuberi) istituito con DM n. 158 del 2000 che, alla cessazione del rapporto di lavoro dei predetti dipendenti, eroga loro un assegno per un determinato periodo di tempo, allo scopo di sostenerne il reddito prima del pensionamento.

Giova richiamare in proposito l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate che in più di una occasione (Risoluzioni n. 399/E del 2008 e n. 30/E del 2004) ha ritenuto applicabile il regime fiscale previsto per i riscatti della posizione individuale per mobilità a coloro che chiedano il riscatto a seguito dell'accesso al predetto Fondo esuberi.

In ragione delle considerazioni che precedono, può quindi ritenersi che anche gli iscritti ai fondi pensione che si trovino nelle condizioni disciplinate dall'art. 4 della legge n. 92 del 2012 possano esercitare la facoltà di riscatto parziale prevista dall'art. 14, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

Il Presidente f.f.

Novembre 2013

Oggetto: Quesito in materia di partecipazione alla previdenza complementare dei soggetti fiscalmente a carico

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla lettera del ... con la quale codesto Fondo pensione ha posto una serie di quesiti in tema di partecipazione dei soggetti fiscalmente a carico alla previdenza complementare.

In sintesi, le richieste formulate riguardano la possibilità per i familiari fiscalmente a carico di:

- continuare a usufruire di versamenti effettuati dall'aderente principale, ancorché lo stesso abbia cessato di partecipare al Fondo;
- proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo;
- richiedere l'anticipazione e il trasferimento della posizione individuale;
- richiedere il riscatto ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005;
- richiedere il riscatto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, qualora l'aderente principale sia uscito dal Fondo o in caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico;
- esercitare le facoltà previste in relazione ai procedimenti elettivi degli organi di amministrazione e controllo delle forme pensionistiche collettive, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Con riferimento alla prima questione, si fa presente che, con risposta a quesito dell'aprile 2009 resa a un fondo pensione preesistente, la Commissione ha rilevato che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del suo familiare a carico, sussistente nella fase iniziale di instaurazione del rapporto, non comporta necessariamente la caducazione dell'iscrizione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico ove successivamente venga meno quella dell'iscritto principale, tenuto conto che l'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

In relazione a tale fattispecie si è inoltre ritenuto che, al fine di favorire la gestione stabile e continuativa della posizione accesa a favore del soggetto fiscalmente a carico, vada comunque consentito il mantenimento della posizione individuale dello stesso anche in assenza di contribuzione, ancorché il lavoratore di riferimento cessi di partecipare al fondo.

In tal caso è da considerarsi anche possibile che l'iscritto principale, uscito dal fondo, continui a finanziare la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico, non essendo detta facoltà preclusa da specifiche disposizioni. L'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, nel prevedere che, nei confronti dei familiari fiscalmente a carico, il finanziamento della previdenza complementare può essere attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico, non contiene, infatti, ulteriori specifiche disposizioni che condizionino la possibilità di contribuzione a favore di tale tipologia di iscritti al permanere della partecipazione del soggetto cui sono a carico.

Riguardo alla seconda questione, inerente alla possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo in caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo, si ritiene che siano riconosciute in tale fattispecie diverse opzioni: in primo luogo la facoltà di mantenimento della posizione presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale; secondariamente la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di

riferimento per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

Con riferimento alla terza questione, si ritiene che gli iscritti fiscalmente a carico, in presenza dei requisiti di volta in volta previsti, possano chiedere anticipazioni o esercitare la facoltà di trasferimento della posizione.

Alcune cautele dovranno, peraltro, essere osservate con riferimento alle modalità di esercizio delle citate facoltà da parte dei soggetti fiscalmente a carico minori di età.

Per le liquidazioni della posizione individuale, si ritiene necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione del giudice tutelare, in applicazione dell'art. 320 c.c., secondo cui: "I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego".

In proposito, si reputa che tra gli atti di riscossione di capitali ben può inquadrarsi l'esercizio del diritto all'anticipazione, con la quale si smobilizza parte della posizione previdenziale. Ciò vale sia riguardo all'anticipazione per "ulteriori esigenze", che non necessita di alcuna motivazione, sia rispetto alle causali specificamente individuate (spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione).

Viceversa la predetta autorizzazione del giudice tutelare non si considera necessaria con riguardo al trasferimento della posizione individuale. Ciò in quanto, considerato anche il favore con cui il legislatore del d.lgs. n. 252 del 2005 ha trattato l'istituto, il passaggio di una posizione individuale da una forma pensionistica a un'altra appare atto di gestione ordinaria che mantiene in vita la posizione previdenziale del minore, la quale viene soltanto "spostata" verso un altro fondo.

Per quanto attiene alla possibilità di esercitare il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, si osserva che le stesse attengono in prevalenza a situazioni di difficoltà lavorativa dell'aderente (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità). Il legislatore nel disciplinare le predette causali ha perciò inteso fare riferimento alla figura tipo dell'aderente lavoratore, status questo che può anche ricorrere per i soggetti fiscalmente a carico.

Non può infatti escludersi che il soggetto fiscalmente a carico possa venire a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 14, comma 2, lettere b) e c), fermo restando, ovviamente, che per la soddisfazione delle relative richieste occorrerà verificare il ricorrere dei presupposti di volta in volta previsti.

Quanto alla possibilità per i soggetti fiscalmente a carico di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione *ex art.* 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 a seguito dell'uscita dal fondo dell'aderente principale, la stessa non appare, invece, ammissibile, tenuto anche conto che, secondo le indicazioni fornite nell'accennato parere COVIP dell'aprile del 2009, l'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

In merito alla facoltà degli aderenti fiscalmente a carico di esercitare il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico, si osserva quanto segue.

Nelle Direttive Generali alle forme pensionistiche del 28 giugno 2006, la Commissione ha ritenuto ammissibile, avuto riguardo alla formulazione normativa dell'art. 14, comma 5, che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sino a quel momento ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Poiché le ipotesi di perdita dei requisiti ammesse nel previgente ordinamento erano correlate alle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene di dover escludere che gli aderenti della specie possano esercitare detta tipologia di riscatto a seguito del venir meno della condizione di soggetto fiscalmente a carico.

Riguardo all'ultima questione, relativa alla possibilità che i familiari fiscalmente a carico partecipino all'elezione degli organi collegiali dei fondi pensione negoziali e preesistenti ai sensi

dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, si reputa che sia rimessa all'autonomia statutaria dei fondi pensione consentire o meno il diritto di voto a detti iscritti, purché, in caso affermativo, abbiano raggiunto la maggiore età. Resta ovviamente ferma l'esigenza di salvaguardare la coerenza delle previsioni statutarie con eventuali scelte rimesse alle fonti istitutive.

Il Presidente f.f.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

| | |
|---|--|
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGIA in forma abbreviata FONDO PENSIONE FONDENERGIA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 2 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via del Giorgione, 63 00147 Roma |
| Provvedimento COVIP | Approvazione delle modifiche all'art. 27 dello statuto del Fondo pensione |
| Data provvedimento | 31 ottobre 2013 |

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Variazioni

| | |
|--|---|
| Dati identificativi del Fondo pensione | SECONDAPENSIONE FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 65 II Sezione – Fondi pensione aperti |
| Società che esercita l'attività | AMUNDI SGR S.P.A. |
| Variazione | Sede legale della Società che esercita l'attività |
| Nuova sede legale della Società che esercita l'attività | da " Piazza Missori, 2 - 20122 Milano " a " Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano " |
| Data provvedimento COVIP | 11 novembre 2013 |

| | |
|--|---|
| Dati identificativi del Fondo pensione | AZIMUT PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 92 II Sezione – Fondi pensione aperti |
| Società che esercita l'attività | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. |
| Variazione | Denominazione sociale della Società che esercita l'attività |
| Nuova denominazione sociale della Società che esercita l'attività | da " Azimut SGRSPA " a " Azimut Capital Management SGRSPA " |
| Data provvedimento COVIP | 30 dicembre 2013 |

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche regolamentari

| | |
|---|--|
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE APERTO RISPARMIO & PREVIDENZA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 46 II Sezione – Fondi pensione aperti |
| Società che esercita l'attività | CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A |
| Provvedimento COVIP | Cessione del FPA da "RISPARMIO & PREVIDENZA SPA" a "CATTOLICA PREVIDENZA SPA", autorizzazione all'esercizio dell'attività del fondo alla società cessionaria e approvazione delle relative modifiche regolamentari del Regolamento del Fondo pensione |
| Data provvedimento | 30 ottobre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | ALMEGLIO - FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 6 II Sezione – Fondi pensione aperti |
| Società che esercita l'attività | ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A |
| Provvedimento COVIP | Trasferimento del FPA da "ALLEANZA TORO SPA" a "ALLEANZA ASSICURAZIONI", autorizzazione all'esercizio dell'attività del fondo alla società conferitaria e approvazione delle relative modifiche regolamentari |
| Data provvedimento | 4 dicembre 2013 |

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO
ASSICURATIVO

ALBO

Cancellazioni

| | |
|---|--|
| Dati identificativi del Fondo pensione | CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5078 III Sezione – Piani individuali pensionistici. |
| Società che esercita l'attività | CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano |
| Provvedimento COVIP | Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione |
| Data provvedimento COVIP | 6 novembre 2013 |

**PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO
ASSICURATIVO**

ALBO

Iscrizioni

| | |
|---|---|
| Dati identificativi del Fondo pensione | CREDIT AGRICOLE VITA PROGETTO PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5093 III Sezione – Piani individuali pensionistici. |
| Società che esercita l'attività | CREDIT AGRICOLE VITA S.P.A |
| Provvedimento COVIP | Approvazione Regolamento e iscrizione all'Albo |
| Data provvedimento | 7 novembre 2013 |

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Cancellazioni

| | |
|---|---|
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE EQUITALEA BERGAMO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1220 I Sezione Speciale – Fondi pensione preesistenti |
| Provvedimento COVIP | Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione |
| Data provvedimento | 25 novembre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA ASSICURATRICE EDILE S.P.A. - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1203 I Sezione Speciale – Fondi pensione preesistenti |
| Provvedimento COVIP | Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione |
| Data provvedimento | 27 dicembre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO DELLE SOCIETÀ DELL'EX GRUPPO IMI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1195 I Sezione Speciale – Fondi pensione preesistenti |
| Provvedimento COVIP | Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione |
| Data provvedimento | 27 dicembre 2013 |

| | |
|---|---|
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOCIETÀ DELL'EX GRUPPO IMI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1194 I Sezione Speciale – Fondi pensione preesistenti |
| Provvedimento COVIP | Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione |
| Data provvedimento | 27 dicembre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DELLA LIGURIA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI S.P.A. E LIGURIA VITA S.P.A iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1635 I Sezione Speciale – Fondi pensione preesistenti |
| Provvedimento COVIP | Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione |
| Data provvedimento | 25 novembre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE PER DIRIGENTI DELLA PROCTER & GAMBLE S.P.A iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1074 II Sezione Speciale – Fondi pensione preesistenti |
| Provvedimento COVIP | Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione |
| Data provvedimento | 2 ottobre 2013 |

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Variazioni

| | |
|--|--|
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 9023 iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9023 |
| Variazione | III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo |
| Nuova denominazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo pensione | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA |
| Data provvedimento COVIP | 22 ottobre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO DI PREVIDENZA AGGIUNTIVO PER IL PERSONALE DELLA CENTROBANCA BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE S.P.A. iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9030 |
| Variazione | III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo |
| Nuova denominazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo pensione | CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A. (in forma abbreviata CENTROBANCA S.P.A.) |
| Data provvedimento COVIP | 25 novembre 2013 |

| | |
|--|---|
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO AZIENDALE DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9036 |
| Variazione | III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo |
| Nuova denominazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo pensione | VENETO BANCA S.C.P.A. |
| Data provvedimento COVIP | 2 ottobre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | FORMA PENSIONISTICA ISTITUITA ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A. DALL'INPS iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9099 |
| Variazione | III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo |
| Nuova denominazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo pensione | GENERALI ITALIA SPA |
| Data provvedimento COVIP | 2 ottobre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'INA iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9115 |
| Variazione | III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo |
| Nuova denominazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo pensione | GENERALI ITALIA SPA |
| Data provvedimento COVIP | 2 ottobre 2013 |

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche statutarie

| | |
|---|--|
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1175 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. |
| Forma giuridica del Fondo pensione | Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c. |
| Provvedimento COVIP | Approvazione di modifiche agli artt.10, 12 e 31 dello statuto del Fondo pensione |
| Data provvedimento | 22 ottobre 2013 |

| | |
|---|---|
| Dati identificativi del Fondo pensione | CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1127 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. |
| Forma giuridica del Fondo pensione | Soggetto con personalità giuridica |
| Provvedimento COVIP | Approvazione di modifiche agli artt.23, 79 e 80 dello statuto del Fondo pensione |

| | |
|---|---|
| Data provvedimento | 25 novembre 2013 |
| Dati identificativi del Fondo pensione | FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. DIVENUTI TALI DALL'1.1.1991 iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1643 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. |
| Forma giuridica del Fondo pensione | Soggetto con personalità giuridica |
| Provvedimento COVIP | Approvazione di modifiche agli artt.25, 33 e 39 dello statuto del Fondo pensione |
| Data provvedimento | 25 novembre 2013 |

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it